

Pubblicato il

N. /2019 REG.PROV.COLL.

N. /2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale _____ del 2018, proposto da _____, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del giudizio collegiale reso pubblico in data 03 agosto 2018 e dei giudizi individuali nella parte in cui non conferiscono al ricorrente il titolo dell'abilitazione e di ogni atto e verbale, anche non conosciuto, nella parte in cui valuta non idoneo il curriculum del ricorrente per ottenere l'abilitazione di cui trattasi;

- del bando di concorso, D.D. n. 1532 del 29 luglio 2016, ed allegati, nella parte in cui, anche interpretata, determina i criteri per la valutazione dei curricula vitae per la concessione o meno del titolo di abilitazione ed esclude il ricorrente;
- del verbale della Commissione giudicatrice, del verbale della prima riunione, della relazione riassuntiva e di ogni verbale, anche non conosciuto, redatto dalla medesima Commissione nella parte in cui, anche interpretata, impedisce di conferire al ricorrente l'abilitazione di cui trattasi;
- del D.M. del 7 giugno 2016 n. 120 recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari, nella parte in cui, anche interpretata, impedisce di conferire al ricorrente l'abilitazione di cui trattasi;
- del Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2016 n. 95 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, nella parte in cui, anche interpretata, impedisce di conferire al ricorrente l'abilitazione di cui trattasi;
- di ogni comunicazione Ministeriale e delle Autorità competenti inerenti i criteri di valutazione dei candidati e nella parte in cui, anche interpretata, impedisce di conferire al ricorrente l'abilitazione di cui trattasi;
- di ogni atto, anche non conosciuto, ed anche indirettamente connesso agli atti sopra impugnati e nella parte in cui, anche interpretata, impedisce di conferire alla ricorrente l'abilitazione di cui trattasi e per tutti i motivi di cui in atti;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

dell'Amministrazione intimata all'adozione del relativo provvedimento di concessione dell'abilitazione per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2019 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso dalla commissione giudicatrice nella procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni professore di I Fascia per il settore concorsuale 14/B2 “Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee”.

Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3-5-6-8 del d.m. 120/2016. Violazione ed errata applicazione della l. 240/2010 e del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95. Violazione dell'art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Errore manifesto, contraddittorietà e illogicità manifesta della valutazione. Violazione e falsa applicazione del d.d. 29 luglio 2016, n. 1532. Ingiustizia manifesta. Violazione dei criteri di valutazione sub lett. D) dell'art. 4, d.m. 120 del 7 giugno 2016. Arbitrarietà nella valutazione da parte della commissione. II. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Errore manifesto, contraddittorietà e illogicità manifesta della valutazione. Violazione e falsa applicazione del d.d. 29 luglio 2016, n. 1532. Ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3-5-6-8 del d.m. 120/2016. Arbitrarietà nella valutazione da parte della commissione. Sviamento di potere. III. Violazione dell'art. 8, comma 8, del d.p.r. 4 aprile 2016, n. 95, violazione e falsa applicazione della legge 240/2010 -

illegittimità del procedimento del concorso per violazione degli articoli 3, 4, 34 e 97 della Costituzione - violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti - eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica. Assenza di motivazione. Violazione di legge e della normativa concorsuale. Contraddittorietà tra gli atti della pubblica amministrazione. Eccesso di potere. IV. Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica. Vizio di motivazione. Violazione di legge e della normativa concorsuale. Contraddittorietà tra gli atti della pubblica amministrazione. Ingiustizia manifesta, illogicità. Difetto di istruttoria e di motivazione.

Sostiene il ricorrente: che, in base al disposto dell'art. 8, comma 5, d.P.R. 95/2016, era necessario il parere *pro veritate*; che il parere in questione è stato ampiamente positivo; che il dissenso operato dalla Commissione non è adeguato; che il giudizio collegiale riporta in maniera del tutto generica che i contributi non sarebbero congruenti con quelli del settore concorsuale ma nella Commissione non vi è nessun Professore della materia specifica del ricorrente; che c'è un esplicito provvedimento di origine Ministeriale con cui veniva già accertata la congruenza della ricerca del Masina con il settore in oggetto; che il giudizio collegiale è identico a quello individuale di uno solo dei commissari; che c'è una contraddizione interna tra i giudizi resi nei suoi confronti, in quanto due Commissari sui cinque totali e l'esperto coinvolto hanno reso giudizio positivo sia sulla qualità della ricerca sia, per quello che interessa, sulla coerenza delle pubblicazioni con il settore concorsuale.

L'Amministrazione si è costituita controdeducendo nel merito.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato

L'art. 8, d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95, fissa la disciplina dei lavori della commissione valutatrice, prescrivendo in particolare ai commi 5 e 6 che “*la commissione nello*

svolgimento dei lavori può avvalersi della facoltà di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera i), della legge. La facoltà è esercitata su proposta di uno o più commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della commissione. Il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare che pur appartenendo al settore concorsuale oggetto della procedura non è rappresentato nella commissione” e che *“la commissione formula la valutazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte. Nell'ipotesi in cui il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, preveda che il possesso di adeguati indicatori dell'attività scientifica dei candidati costituisca condizione necessaria per il conseguimento dell'abilitazione, la commissione può motivare il diniego di abilitazione limitatamente all'assenza di tale requisito. L'eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 6 è adeguatamente motivato. La commissione attribuisce l'abilitazione a maggioranza assoluta dei componenti”*.

Il penultimo periodo del comma 5 citato, espressamente impone una specifica motivazione per esprimere il dissenso dal parere pro veritate.

L'esperto che ha redatto il parere pro veritate ha ampiamente motivato e, in particolare, ha rilevato che *“gli interessi di ricerca del candidato vertono sulla storia delle relazioni politiche e diplomatiche e la storia economica, con particolare focus sull'Asia Orientale e Sudorientale. Al primo filone di ricerca è dedicato l'articolo n. 15, che si concentra sugli sviluppi della “questione di Taiwan” nei rapporti fra Washington, Pechino e Taipei, e la monografia n. 10, dal titolo La Cina e le Nazioni Unite, nella quale la controversa questione della rappresentanza della Cina è analizzata alla luce del contesto storico dell'epoca. Per quanto riguarda il secondo filone di ricerca, la produzione del candidato si concentra su alcuni snodi significativi. In primo luogo, l'esperienza storica della crisi economica regionale ... Gli articoli n. 1 (“.....”) e n. 4 (“.....”), entrambi apparsi in riviste di fascia A, sono dedicati alla storia contemporanea della*

Thailandia ..”, per concludere dando atto che “tutte le pubblicazioni appaiono congruenti con il settore concorsuale e, in particolare, con il settore scientifico disciplinare SPS/14 – Storia e istituzioni dell’Asia, e dimostrano una piena maturità di ricerca”.

A fronte di una motivazione dettagliata la Commissione, a maggioranza di tre voti negativi e due positivi, ha ritenuto, in dissenso dal parere pro veritate, che la “*gran parte della produzione del candidato risulta quindi non congruente con il settore concorsuale 14 B-2*”, senza cioè motivare in alcun modo in ordine alle ragioni che l’hanno indotta a ritenere non condivisibile il parere in questione.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto con condanna alle spese in base al principio di soccombenza.

Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), cod. proc. amm., il Collegio dispone che l’amministrazione, in esecuzione della presente sentenza, proceda ad un nuovo esame del candidato, avvalendosi di una commissione in diversa composizione, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente pronuncia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:

- annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
- ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessato entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, secondo le modalità indicate in parte motiva.

Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO